Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1982

che fissa le categorie di ►M2 materie prime per mangimi ◄ che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari

(82/475/CEE)

(GU L 213 del 21.7.1982, pag. 27)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Direttiva 91/334/CEE della Commissione del 6 giugno 1991	L 184	27	10.7.1991
►**M2**	Direttiva 98/67/CE della Commissione del 7 settembre 1998	L 261	10	24.9.1998

▼B

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1982

che fissa le categorie di ►M2 materie prime per mangimi ◄ che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari

(82/475/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali [1], modificata da ultimo dalla direttiva 80/695/CEE della Commissione [2], in particolare l'articolo 10, lettera b),

considerando che, a norma della direttiva citata, gli Stati membri possono prescrivere o ammettere la dichiarazione degli ingredienti utilizzati per la fabbricazione degli alimenti composti; che, in attesa dell'adozione di disposizioni comunitarie, gli Stati membri possono ammettere che la dichiarazione degli ingredienti sia sostituita da quella di categorie che comprendano vari ingredienti;

considerando che la normativa nazionale di alcuni Stati membri consente il raggruppamento degli ingredienti in varie categorie; che, onde facilitare gli scambi tra questi Stati membri, occorre pertanto adottare disposizioni identiche in materia di etichettatura;

considerando che tali disposizioni si applicano soltanto agli alimenti composti destinati agli animali familiari;

considerando che le indicazioni che accompagnano gli alimenti composti devono anzitutto consentire la corretta informazione dell'utilizzatore dei prodotti in causa;

considerando che una categoria può essere indicata soltanto se l'ingrediente o gli ingredienti utilizzati figurano nella definizione della categoria stessa;

considerando che, per analogia con le norme relative alla dichiarazione degli ingredienti, le categorie sono elencate, secondo la normativa dei vari Stati membri, o in base al loro tenore o in ordine d'importanza ponderale decrescente delle categorie stesse nell'alimento composto;

considerando tuttavia che non è possibile stabilire categorie comprendenti tutti gli ingredienti che entrano nella composizione degli alimenti composti; che il fabbricante deve pertanto indicare separatamente gli ingredienti che non appartengono ad alcuna delle categorie definite nell'allegato;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

▼M1

Articolo 1

Qualora, in conformità al disposto dell'articolo 5 quater, paragrafo 3 della direttiva 79/373/CEE, l'indicazione della denominazione specifica delle singole ►M2 materie prime per mangimi ◄ possa essere sostituita dall'indicazione della categoria alla quale la ►M2 materia prima per mangimi ◄ appartiene, soltanto le categorie definite nell'allegato possono essere indicate sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta degli alimenti composti per animali familiari.

[1] GU n. L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30.
[2] GU n. L 188 del 22. 7. 1980, pag. 23.

▼B

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva il 1° gennaio 1985 al più tardi. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼B

ALLEGATO

Categorie di ►M2 materie prime per mangimi ◄ per le quali l'indicazione della categoria sostituisce quella del nome specifico di una o di più ►M2 materie prime per mangimi ◄

Designazione della categoria	Definizione
1. Carni e derivati	Tutti le parti carnose di animali terrestri a sangue caldo, macellati, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento e tutti i prodotti e i sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del corpo o di parti del corpo di animali terestri a sangue caldo
2. Latte e derivati del latte	Tutti i prodotti lattiero-caseari, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sotto-prodotti della loro lavorazione
3. Uova e prodotti a base di uova	Tutti i prodotti a base di uova, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione
4. Oli e grassi	Tutti gli oli e i grassi animali o vegetali
5. Lieviti	Tutti i lieviti le cui cellule siano state uccise ed essiccate
6. Pesci e sottoprodotti dei pesci	I pesci o le parti di pesci, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione
7. Cereali	Tutte le specie di cereali indipendentemente dalla loro presentazione o i prodotti ottenuti dalla trasformazione del corpo farinoso dei cereali
8. Ortaggi	Tutte le specie di ortaggi e di legumi, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento
9. Sottoprodotti di origine vegetale	Sottoprodotti provenienti dal trattamento dei prodotti vegetali, in particolare dei cereali, degli ortaggi, dei legumi e dei semi oleosi
10. Estratti di proteine vegetali	Tutti i prodotti di origine vegetale le cui proteine sono state concentrate mediante un trattamento appropriato, che contengono almeno il 50% di proteine gregge rispetto alla sostanza secca, eventualmente ristrutturate (testurizzate)
11. Sostanze minerali	Tutte le sostanze inorganiche adatte all'alimentazione animale
12. Zuccheri	Tutti i tipi di zucchero
13. Frutta	Tutte le varietà di frutta, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento
14. Noci	Tutte le polpe dei frutti in guscio
15. Semi	Tutti i semi interi o grossolanamente macinati
16. Alghe	Tutte le specie di alghe, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento
17. Molluschi e crostacei	Tutti i crostacei e i molluschi anche con conchiglia, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione
18. Insetti	Tutte le specie di insetti in tutte le fasi del loro sviluppo
19. Prodotti del panificio	Tutti i prodotti del panificio: pane, biscotti e paste